



Capitolato Speciale

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

INDICE

- Articolo 1. Oggetto della procedura di gara**
- Articolo 2. Ammontare della concessione**
- Articolo 3. Amministrazione procedente**
- Articolo 4. Servizi oggetto dell'affidamento**
- Articolo 5. Modalità di attivazione**
- Articolo 6. Modalità operative del servizio**
- Articolo 7. Formazione del personale dell'impresa concessionaria**
- Articolo 8. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria**
- Articolo 9. Tempi d'intervento**
- Articolo 10. Trasferimento del rischio**
- Articolo 11. Requisiti di partecipazione**
- Articolo 12. Criteri di aggiudicazione del servizio e indicazione dei relativi punteggi**
- Articolo 13. Durata del servizio**
- Articolo 14. Stipula del contratto**
- Articolo 15. Cauzione provvisoria**
- Articolo 16. Cauzione definitiva**
- Articolo 17. Modalità di pagamento e assunzione obblighi di tracciabilità**
- Articolo 18. Obblighi verso il personale dipendente**
- Articolo 19. Divieti**
- Articolo 20. Responsabilità e assicurazione**
- Articolo 21. Penali**
- Articolo 22. Risoluzione del contratto e recesso**
- Articolo 23. Trattamento dei dati personali**
- Articolo 24. Subappalto e Avvalimento**

Art. 1. Oggetto della procedura di gara

1. La Provincia di Reggio Emilia, di seguito "Provincia", intende procedere all'affidamento in concessione del **Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi d'incidenti stradali** sulle strade provinciali. L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio sulle strade provinciali indicate nell'Archivio Regionale delle Strade ARS della Regione Emilia Romagna il cui link è il seguente: <https://serviziir.region.emilia-romagna.it/ARS/>.
2. La presente concessione è disciplinata dagli artt. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, di seguito "Codice".
3. Gli interventi di ripristino in oggetto devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
4. Le prestazioni saranno eseguite nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
5. I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 in quanto la Concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario, non determinante interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non valutabile in termine di rischi specifici; quindi non è ritenuta necessaria l'elaborazione del DUVRI.
6. Più nel dettaglio, il concessionario dovrà procedere alla sistemazione della piattaforma stradale mediante le seguenti operazioni: lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla stessa, recupero dei rifiuti solidi lasciati dai veicoli sulla stessa, ogni altra attività necessaria al ripristino delle matrici ambientali a seguito della perdita di carico dei veicoli (con esclusione della bonifica del sito ex artt. 239 ss. D.Lgs. n. 152/2006).
7. Le parti di proprietà pubblica interessate dal servizio sono le strade, le piste ciclabili, le loro pertinenze (fossi, scarpate, fasce di rispetto, aiuole spartitraffico, rotatorie, manufatti).

Art. 2. Ammontare della concessione

1. Il valore complessivo della concessione, avente durata quinquennale, determinato a livello previsionale sulla base di quanto mediamente fatturato negli ultimi anni di svolgimento del servizio, risulta pari ad € 2.000.000,00 ed il corrispettivo sarà costituito dai proventi introitati per gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio, tenuto conto che la gestione medesima non comporta alcun onere di spesa per la Provincia.
2. Il valore quinquennale della concessione stimato non è idoneo a costituire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo all'aggiudicatario, né comporta alcuna garanzia da parte dell'Ente che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del servizio: esso potrà pertanto discostarsi, anche in maniera sostanziale, in difetto o in eccesso, rispetto alla cifra di cui al comma 1, senza che il concessionario possa chiedere alla Provincia compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 3. Amministrazione precedente

1. La Provincia di Reggio Emilia svolge le funzioni di stazione appaltante; ha sede in Corso Garibaldi 59, Reggio Emilia. L'ufficio competente alla gestione del contratto è il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, con sede in corso Garibaldi 26, Reggio Emilia.
2. l'individuazione del concessionario avverrà tramite procedura aperta, ex art. 182 del Codice e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei soli criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 108, comma 5, e 185 del Codice; la procedura di gara sarà svolta dalla Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti della Provincia di Reggio Emilia.
3. Successivamente all'aggiudicazione la Provincia stipulerà un proprio atto negoziale, secondo il proprio Regolamento interno.

Art. 4. Servizi oggetto dell'affidamento

1. Il servizio di ripristino oggetto della presente concessione si dettaglia nelle seguenti prestazioni:

- ***“intervento standard”***: intervento di ripristino della sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidente stradale o altro evento di compromissione della sicurezza stradale attraverso l'attuazione di ogni attività necessaria, ivi compresa la sostituzione di strutture e barriere, l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale e sulle sue pertinenze (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: ripristino di barriere metalliche e in cemento, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti dell'illuminazione pubblica, impianti e quadri elettrici, sensori di traffico e dispositivi di rilevazione veicolare, impianti semaforici, recupero di perdita carburante, fluidi, materiali solidi, ecc.);
- ***“intervento con perdita di carico”***: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidente - o anche in assenza di incidente - che comporti la compromissione della sicurezza stradale e delle sue pertinenze a causa della perdita di carico da parte di veicoli;
- ***“intervento senza individuazione del veicolo responsabile”***: intervento standard e intervento con perdita di carico, eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo che ha causato l'evento - e quindi privo della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative; in questo caso il concessionario non è tenuto al ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e di muri di sostegno, qualora l'intervento di ripristino abbia un costo superiore a 7.000 euro (I.V.A. esclusa), a meno che tale tipologia di intervento non sia espressamente contenuta nell'offerta del concessionario;
- la sostituzione dei dispositivi relativi alla sicurezza (barriere stradali, segnaletica e illuminazione stradale) deve essere effettuata nel rispetto della specifica normativa tecnica e in accordo con l'ente proprietario della strada;
- nel caso il sinistro abbia determinato danneggiamenti al patrimonio stradale (segnaletica, barriere, ecc.) il concessionario è tenuto a posizionare immediatamente idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi di emergenza finalizzati alla protezione della carreggiata e dei manufatti stradali danneggiati e a garantire la sicurezza della circolazione stradale; tale intervento dovrà essere compiuto contestualmente alla pulizia della strada; la

segnaletica provvisoria potrà essere rimossa solo a seguito di esplicita comunicazione dell'Ente proprietario della strada e dopo l'effettuazione degli interventi di ripristino definitivo.

2. La ditta aggiudicataria, al fine di un'informazione generale sul servizio svolto, dovrà rendere disponibile un'applicazione web, che riporti, entro le 24 ore successive all'inizio dell'intervento, tutte le informazioni delle attività effettuate per ogni sinistro, contenente almeno i seguenti dati:
 - data e ora del sinistro;
 - denominazione della strada provinciale;
 - coordinate geografiche del luogo di intervento;
 - fotografie del luogo del sinistro, effettuate prima dell'intervento, dopo l'intervento di ripristino provvisorio e dopo il ripristino definitivo, cercando di minimizzare la ripresa di persone;
 - descrizione e dinamica del sinistro;
 - punto di fermo del veicolo incidentato;
 - forza dell'ordine presente sul luogo del sinistro;
 - ora della chiamata e soggetto che ha effettuato la chiamata (in caso di chiamata da parte di un privato cittadino viene indicata esclusivamente l'utenza telefonica che ha effettuato la chiamata);
 - ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
 - numero di operatori intervenuti;
 - durata dell'intervento;
 - elenco di eventuali danni alle infrastrutture/persone/veicoli;
 - ditta esecutrice dell'intervento di ripristino, nominativo del Responsabile Tecnico di Cantiere, Direttore dei Lavori ed eventuale Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
 - descrizione dell'interventi di ripristino effettuato con eventuali relazioni tecniche e certificazione di regolare esecuzione degli interventi effettuati, data di fine intervento;
 - importo intervento fatturato, con descrizione singole voci, quantità e prezzi unitari.

Tali informazioni di riepilogo dell'attività svolta, dovranno essere scaricabili dal software da parte degli incaricati dell'ente concedente in qualunque momento, in formati standard editabili (xlsx o csv). La ditta dovrà altresì fornire, non oltre tre mesi dalla conclusione della concessione, la reportistica relativa all'importo fatturato diviso per gli anni di durata della stessa.

I dati identificativi dei veicoli coinvolti nel sinistro, i dati dei conducenti dei mezzi coinvolti e delle relative polizze assicurative sono conservati dal concessionario e resi disponibili per l'Ente solo in caso di espressa richiesta di quest'ultimo.

Per tutta la durata della concessione la soluzione software sopra citata dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime:

- essere un'applicazione web, accessibile e facilmente usabile mediante un browser standard (Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) senza

componenti aggiuntive da installare e *responsive* (oppure dotata di apposita APP) per essere facilmente consultata da tablet e smartphone, in particolare relativamente alla documentazione e alle fotografie;

- garantire l'accesso sicuro al sistema, tale da assicurare l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati. In particolare si richiede siano rispettati i requisiti minimi di sicurezza quali ad esempio:
- il supporto di protocolli sicuri e cifrati;
- autenticazione sicura, preferibilmente con autenticazione a 2 fattori, vista anche la tipologia di dati personali trattati relativamente ad ogni sinistro;
- la gestione di più profili di accesso,
- la 'richiesta di creazione o cambio password' al primo accesso;
- la gestione delle vulnerabilità;

Dovrà inoltre essere previsto:

- un'attività iniziale di analisi, per la configurazione delle funzionalità del software, a cui farà seguito un collaudo del sistema, che sancirà l'avvio in produzione, con dati effettivi degli interventi. L'attività dovrà essere completata entro 3 mesi dall'aggiudicazione;
- l'erogazione di un'adeguata formazione agli operatori dell'Ente perché possano operare in autonomia nella consultazione e nella gestione ed estrazione dei dati. Si potranno organizzare interventi formativi differenti, a seconda delle esigenze di utilizzo;
- prevedere un servizio di assistenza tecnica per ogni tipo di malfunzionamento e/o indisponibilità del software, che garantisca almeno i tempi di intervento successivamente specificati, nel paragrafo "Livello dei servizi";
- la possibilità per l'Ente, per tutta la durata della concessione, di richiedere adeguamenti funzionali ritenuti necessari per una miglior comprensione del flusso informativo ed un migliore controllo dell'andamento del servizio che dovranno ritenersi comprese nel servizio;
- a conclusione dell'appalto, la possibilità di esportare una copia dei dati e/o documenti inseriti in piattaforma durante tutta la durata del contratto, in un formato concordato con l'Ente.

Dovrà inoltre essere garantito:

- l'adozione di politiche di backup e di disaster recovery che garantiscano l'integrità dei dati in caso di ripristino. In particolare in caso l'infrastruttura subisca un attacco informatico, in conseguenza del quale vengano compromessi i sistemi e/o i dati, il concessionario deve farsi carico delle bonifiche del caso e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità;
- il rispetto delle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), in particolare relativamente ai servizi cloud e al mantenimento dei dati presso datacenter qualificati e su territorio UE e agli adempimenti previsti per gli Amministratori di Sistema;
- il rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy e successive evoluzioni assicurando che i principi di "privacy by design" e "privacy by default", sanciti dall'articolo 25 del GDPR, siano stati assunti quali fondanti nell'elaborazione dell'applicazione, documentando che le condizioni necessarie per garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, siano già implementate all'interno dell'applicazione stessa. La Provincia di Reggio Emilia dovrà essere tempestivamente informata in caso di accadimento di incidenti di sicurezza e sulla loro tempestiva gestione e risoluzione. La Provincia di Reggio Emilia si riserva la

facoltà di richiedere verifiche (penetration test, vulnerability assessment, etc), che verranno concordate e pianificate con il gestore del servizio.

Dovranno essere garantiti almeno i seguenti tempi di risoluzione dei ticket:

Tipologia malfunzionamento	Tempi massimi di presa in carico	Tempi massimi per il ripristino dalla presa in carico
Malfunctionamenti bloccanti, con completa indisponibilità della piattaforma:	6 ore lavorative	6 ore lavorative
Malfunctionamenti non bloccanti quali l'indisponibilità di funzionalità relative alla consultazione ed utilizzo di specifiche reportistiche	24 ore lavorative	72 ore lavorative

3. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare - lungo tutta la rete stradale dell'Ente e sulle sue pertinenze - il servizio di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati di qualsiasi tipologia (compresi i rifiuti di origine animale e i veicoli in stato di abbandono).
4. La ditta aggiudicataria dovrà prestare, in caso di sinistro e su richiesta della Provincia, un servizio gratuito di sopralluogo e assistenza stradale, al fine di identificare i danni cagionati alle strade e pertinenze.

Art. 5. Modalità di attivazione

1. Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi dispersi sul manto stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati e non recuperati dai responsabili dei veicoli incidentati, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto. Gli interventi potranno essere richiesti dal personale della Provincia o essere richiesti dagli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo dell'incidente, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa Principale del concessionario, che dovrà essere in servizio 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno.
2. In ogni caso di attivazione del concessionario, lo stesso è tenuto a verificare che l'incidente sia effettivamente avvenuto sulla rete stradale provinciale e ha l'onere di informare l'Ente dell'intervento effettuato, entro le ore 8,00 del giorno successivo, nella persona del tecnico di riferimento e dei Responsabili della sorveglianza stradale competenti per territorio (secondo uno schema che verrà fornito all'impresa al momento dell'attivazione del servizio).
3. La Centrale Operativa Principale del concessionario deve attivare le proprie strutture operative più vicine al luogo di intervento, per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi indicati al successivo art. 9.

Art. 6. Modalità operative del servizio

1. L'intervento del concessionario ha inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte degli organi di polizia stradale, ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro. Se non viene effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conduttori o soggetti terzi da questi incaricati, la ditta affidataria dovrà innanzitutto provvedere allo sgombro della carreggiata dai veicoli incidentati e da altri ostacoli presenti. Le attività del concessionario si devono svolgere in modo da non determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità. Qualora vengano riscontrati, in assenza di forze di polizia stradale o di personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, il concessionario dovrà dare comunicazione all'Ente proprietario della strada. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente capitolato, senza oneri a carico della Provincia, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 4, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione stradale e del rispetto dell'ambiente, mediante:
 - a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi sversati dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.) o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati dai responsabili dei veicoli incidentati;
 - b) lavaggio della pavimentazione stradale e pertinenziale con sostanze non dannose per la pavimentazione stessa e per l'ambiente, in conformità alle normative di sicurezza;
 - c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio, incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale; tutto quanto aspirato dovrà essere recuperato, trasportato e smaltito a norma di legge;
 - d) realizzazione di dettagliato elenco dei danni causati alla proprietà dell'ente, ed eventualmente delle proprietà private;
 - e) rimozione della barriera stradale, della segnaletica stradale e dei manufatti di qualsiasi natura danneggiati dal sinistro e divenuti pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale, con ripristino immediato delle condizioni di sicurezza;
 - f) riapertura completa della viabilità soltanto dopo aver messo in completa sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro; i tratti di strada privi di barriera stradale danneggiate dal sinistro dovranno essere protetti da new jersey di plastica riempiti di acqua, per tutta la lunghezza del tratto interessato e collegati fra loro; entro le successive 24 ore dal sinistro dovrà essere ripristinata completamente tutta la segnaletica stradale verticale danneggiata. Il concessionario è inoltre tenuto a contattare il competente ufficio dell'Ente per l'emissione di ordinanza entro le 24 ore successive all'evento (solo nel caso in cui il sinistro avvenga nelle giornate di sabato e domenica l'ordinanza potrà essere emessa entro le successive 48 ore). La conferma dell'intervento effettuato in emergenza dovrà essere data dal personale di sorveglianza dell'Ente proprietario, che potrà anche proporre modifiche o integrazioni

all'intervento effettuato, tramite la compilazione di apposito campo predisposto sul gestionale di cui all'art. 4, comma 2;

- g) nel caso di sostituzione delle barriere stradali danneggiate, la ditta che ha effettuato l'intervento dovrà consegnare all'ente proprietario della strada l'attestazione del corretto montaggio della stessa, firmata da un tecnico abilitato, corredata di certificazione della ditta produttrice. Per quanto riguarda le barriere bordo ponte dovrà essere prodotta una adeguata relazione firmata da un tecnico abilitato, attestante l'idoneità anche del manufatto alla loro installazione. Tali certificazioni potranno omettersi solo per interventi di manutenzione ordinaria che prevedono la parziale sostituzione di elementi del guard-rail che non coinvolgono parti strutturali;
- h) i ripristini definitivi dei manufatti, comprendenti la posa in opera di barriere stradali, asfalti, segnaletica verticale, dovranno essere effettuati nel minor tempo possibile e comunque, salvo casi particolari ove risulta necessaria la riprogettazione del manufatto o l'utilizzo di materiali particolarmente difficili da reperire, entro i 60 gg. lavorativi dal sinistro.

2. Prima di iniziare i lavori di ripristino la ditta aggiudicataria dovrà richiedere, con almeno una settimana d'anticipo, all'ente proprietario della strada, apposita ordinanza per poter eseguire l'intervento in sicurezza, e contemporaneamente informare della data di inizio delle opere sia l'ufficio preposto che il sorvegliante stradale di zona.
3. Gli interventi di ripristino che presentano casi particolari o elevata difficoltà tecnica dovranno essere preventivamente concordati con l'Ente proprietario.
4. La ditta aggiudicataria al termine di ogni intervento definitivo di ripristino dovrà darne comunicazione all'Ente e al Sorvegliante Stradale di zona.
5. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla formazione dei tecnici dell'ente proprietario della strada circa le modalità di utilizzo del gestionale di cui all'art. 4, comma 2.
6. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I. che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e dovrà possedere tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
7. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno essere conformi al Decreto Interministeriale del 22.01.2019.
8. Il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi o di liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei soggetti a cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai soggetti coinvolti nell'incidente. In caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque dare informazione dell'incidente ad Arpae Emilia-Romagna per le conseguenti eventuali verifiche.

Art. 7. Formazione del personale dell'impresa concessionaria

Il personale operante dovrà ricevere a cura dell'Impresa concessionaria, specifica e preventiva formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche di circolazione in sicurezza, sull'approntamento dei cantieri su strade, sullo sgombero tempestivo della sede stradale.

Art. 8. Caratteristiche dei mezzi in dotazione all'impresa concessionaria

1. L'impresa, per l'esecuzione degli interventi, dovrà avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa. Tale mezzo dovrà espressamente possedere le caratteristiche, accorgimenti tecnici e necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto. Inoltre il mezzo dovrà possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato presso i competenti organi e uffici e omologato. I veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe idonee alla pulizia e al ripristino della sede stradale e dovranno essere fornite all'Ente le copie delle carte di circolazione.
2. I mezzi dovranno essere dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, tale da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa in ogni condizione di visibilità.
3. I mezzi sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio;
 - b) essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa;
 - c) essere in possesso delle iscrizioni e autorizzazioni in materia ambientale, necessarie per eseguire il servizio oggetto di affidamento.

Art. 9. Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare:
 - 30 minuti per i giorni feriali (da lun a sab), dalle ore 6:00 alle 22:00;
 - 45 minuti per i giorni feriali (da lun e sab), dalle ore 22:00 alle 6:00;
 - 45 minuti per i giorni festivi dalle ore 0:00 alle 24:00.
2. L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutti gli operatori e i mezzi

necessari a ripristinare la sicurezza stradale ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale e relative pertinenze.

Art. 10. Trasferimento del rischio

Il corrispettivo del concessionario è costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. A tal fine, l'ente proprietario della strada si impegna a sottoscrivere eventuali atti di cessione del credito o di delega all'incasso necessari al concessionario per ottenere risarcimenti e proporre azioni verso i proprietari dei veicoli che hanno causato il danno o verso le loro compagnie assicuratrici. Il rischio assicurativo (al risarcimento) è trasferito dalla Provincia al concessionario, il quale esigerà dalle assicurazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro il risarcimento del danno, vantando nei loro confronti un diritto di credito. In caso di danno provocato da un mezzo non identificato, il concessionario non può pretendere alcunché dalla Provincia la quale pertanto non potrà essere chiamata in causa in alcun modo e per qualsiasi motivo.

Art. 11. Requisiti di partecipazione

Oltre ai requisiti previsti nel bando, l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

avere conseguito un fatturato specifico nel settore oggetto della concessione, nei migliori 3 degli ultimi 5 anni (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), superiore ad € 1.000.000,;

aver svolto servizi analoghi a quello in oggetto, negli ultimi 10 anni, a favore di committenti pubblici o privati;

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti in materia;
- iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), ai sensi del DPR 581/1995 e s.m.i. per attività analoga con l'oggetto della concessione del servizio descritto nel presente Capitolato;
- possesso di certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO 9001/2015 ed UNI EN ISO 14001/2015 (certificazione di sistemi di Gestione Ambientale), per il campo di applicazione del servizio oggetto dell'aggiudicazione alla data di scadenza del bando.

Ulteriori requisiti specifici per il personale:

- attestato di frequenza per Addetto Antincendio (livello rischio medio);
- attestato di frequenza per Addetto al Primo Soccorso (livello medio);
- attestato di frequenza per Preposti addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare;
- attestato di frequenza per Operatori addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare.

Entro 10 gg. dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario si deve dotare di:

- una centrale operativa principale con sede nel Comune di Reggio Emilia e almeno una centrale operativa secondaria con sede entro un raggio di km 30 dal centro

abitato di Castelnovo né Monti, in rete tra loro e in grado di garantire una copertura del servizio 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;

- un numero verde telefonico di collegamento con la centrale operativa principale in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno;
- una area di deposito temporaneo dei rifiuti (art. 230 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.); tale area deve essere in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso titolo avente durata pari almeno alla durata del servizio oggetto di concessione ed i materiali ivi depositati devono essere mantenuti in disponibilità allo scopo di valutazioni della stazione appaltante per un periodo di almeno 30 gg.; la ditta è altresì tenuta alle successive fasi di avvio dei rifiuti ad impianti autorizzati conformemente alle vigenti disposizioni in termini di gestione rifiuti. In alternativa, avere in disponibilità un impianto di stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare) dei rifiuti autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di gestione rifiuti. Relativamente ad entrambi i requisiti sopradetti, la ditta è tenuta alle successive fasi di avvio dei rifiuti ad impianti autorizzati conformemente alle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

Art. 12. Criteri di aggiudicazione del servizio e indicazione dei relativi punteggi

L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 108 del Codice, prendendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione, ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100.

Trattandosi di un servizio che non comporta oneri o costi per l'amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento "prezzo", si precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alla caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Per ciascun parametro/criterio A), B), C), D), E), F), G), H) sono individuati i seguenti punteggi:

PARAMETRO	TIPOLOGIA CRITERIO	CRITERI	PUNTI
A	Tecnica/Qualità	AZIENDA, QUALITÀ DEL TEAM E CURRICULA INCARICATI Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che formula la migliore offerta che tiene conto dei seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none">• organizzazione aziendale preposta all'esecuzione del servizio oggetto della gara;• entità in numero del personale che sarà destinato in forma esclusiva al servizio;• entità in numero del personale individuato come figura di riferimento per gli operatori degli enti;• curricula del personale destinato al	25

		<p>servizio (titoli di studio, esperienze lavorative e formative affini al presente appalto);</p> <ul style="list-style-type: none"> • anzianità di servizio del personale; • patenti di guida del personale incaricato, necessarie e affini al presente appalto. <p>Non sono pertanto oggetto di valutazione le esperienze professionali e il personale estraneo al servizio.</p>	
B	Tecnica/Qualità	<p>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</p> <p>Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che formula la migliore offerta che tiene conto dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione tecnica del servizio con analisi dettagliata delle modalità di svolgimento, al fine di garantire uniformità ed omogeneità organizzativa nell'esecuzione delle attività e criteri di scelta delle soluzioni adottate; • centrali operative secondarie rispetto alle necessarie, loro baricentricità, distanza tra loro e con la centrale operativa principale; • proposta di tempo medio di intervento da luogo di partenza inferiore a quello necessario previsto. <p>Non sono pertanto oggetto di valutazione aspetti organizzativi estranei al servizio.</p>	25
C	Tecnica/Qualità	<p>SICUREZZA</p> <p>Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che formula la migliore offerta che tiene conto dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza; • soluzioni finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; • utilizzo di una adeguata segnaletica per gli incidenti e per le deviazioni del traffico durante le operazioni di pulizia; • attività di messa in sicurezza di strutture ed ostacoli; • utilizzo di personale qualificato per 	15

		<p>"Accord Dangerous Route" (ADR trasporto merci pericolose su strada);</p> <ul style="list-style-type: none"> • ulteriori attestati di frequenza rispetto a quello previsti come requisiti, con particolare riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> - interventi operativi per la sicurezza in presenza di traffico veicolare; - pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione e asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito; - pulizia della sede stradale in caso di gravi sversamenti di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti rilevanti; - recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante disperso nell'ambito stradale ai fini della normativa igienico-sanitaria e ambientale; - spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali. <p>Non sono pertanto oggetto di valutazione aspetti estranei al tema della sicurezza.</p>	
D	Tecnica/Qualità	<p>VEICOLI UTILIZZATI</p> <p>Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che formula la migliore offerta che tiene conto dei seguenti veicoli e attrezzature da destinare all'esecuzione del servizio, con riferimento alla quantità e alle caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° veicoli ad uso speciale in "Accord Dangerous Route" (ADR trasporto merci pericolose su strada); • n° veicoli idonei per trasporto oltre a 30 kg di rifiuti; • n° veicoli per uso speciale necessari per la movimentazione di veicoli e finalizzati al soccorso stradale; • n° autogru, di cui almeno una 	15

		<p>avente capacità di carico superiore a 40t.</p> <p>Non sono pertanto oggetto di valutazione l'utilizzo di veicoli e attrezzature non pertinenti ed estranei al servizio.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione solamente i mezzi appositamente allestiti in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso contratto di durata pari alla durata della concessione da allegare all'offerta.</p>	
E	Tecnica/Qualità	<p>PRODOTTI UTILIZZATI</p> <p>Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che formula la migliore offerta che tiene conto dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti eco-compatibili e/o con certificazioni; • prodotti che aiutino la preservazione dell'infrastruttura stradale; • sistemi di pulizia che non deteriorino il manto stradale e la piattaforma stradale. <p>Non sono pertanto oggetto di valutazione l'utilizzo di prodotti estranei al servizio.</p>	8
F	Tecnica/Qualità	<p>CLAUSOLA SOCIALE: nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;</p>	2
G	Tecnica/Qualità	<p>Migliorie finalizzate ad incrementare la qualità del servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deposito per custodia a titolo gratuito, su area in proprietà o disponibilità dell'appaltatore, a 	5

		<p>favore dei proprietari dei veicoli incidentati in attesa della destinazione finale, previo loro assenso;</p> <ul style="list-style-type: none"> • soccorso stradale gratuito 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno dei mezzi di proprietà della stazione appaltante in caso di sinistro o avaria dei medesimi, con un servizio gratuito di custodia/deposito in spazio messo a disposizione dall'aggiudicatario stesso o in altre sedi indicate dalla Provincia. 	
H	Tecnica/qualità	Miglioria: ripristino dell'infrastruttura in tutti i casi di mancata individuazione del veicolo autore del danno	5

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione dell'offerta, in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprime, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Il punteggio verrà attribuito singolarmente da ciascun commissario per ciascuno degli elementi qualitativi; quindi si procederà a fare la media dei punteggi per ogni criterio (punteggio variabile da 0 a 1,0) in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ottimo	1,0
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non Valutabile	0

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, alla determinazione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, sulla base della seguente formula:

$$Q(i) = 25*A/A(max) + 25*B/B(max) + 15*C/C(max) + 15*D/D(max) + 8*E/E(max) + 10*G/G(max)$$

dove:

A: punteggio medio attribuito per la valutazione criterio A

B: punteggio medio attribuito per la valutazione criterio B

C: punteggio medio attribuito per la valutazione criterio C

D: punteggio medio attribuito per la valutazione criterio D

E: punteggio medio attribuito per la valutazione criterio E

G: punteggio medio attribuito per la valutazione criterio G

A(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio A

B(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio B

C(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio C

D(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio D

E(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio E

G(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio G

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i criteri A, B, C, D, E, F, G e H, composta complessivamente da massimo 30 facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12, compreso disegni grafici e tabelle. Non sono compresi nel computo delle pagine i curricula di cui al criterio A e i documenti attestanti la disponibilità dei veicoli di cui al criterio D.

Art. 13. Durata del servizio

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni e decorrerà dalla stipula del contratto, ovvero dall'inizio del servizio ove richiesto dall'Ente in pendenza della stipula.

Art. 14. Stipula del contratto

1. La Provincia provvederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, a stipulare apposito atto negoziale, secondo il proprio regolamento interno, con oneri di registrazione a carico dell'affidatario. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dalla stazione appaltante, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:
 - cauzione definitiva ex art. 53, co. 4 del Codice;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto.
2. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto nelle sedi e nelle date che verranno indicate a mezzo pec, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Ente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. La Provincia si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 15. Cauzione provvisoria

1. Trattandosi di procedura particolarmente complessa e di servizio fondamentale per l'ente che deve essere contrattualizzato entro il mese di marzo, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, il concorrente è obbligato a presentare una cauzione provvisoria (anche mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Codice) o versamento presso la Tesoreria o equivalente, dell'importo pari al 1% del valore della concessione, come sopra indicato.
2. Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'articolo precitato, la cauzione provvisoria dovrà

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Ente, per 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

3. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 16. Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto - e comunque prima dell'avvio del servizio nel caso in cui sia stato chiesto l'avvio del servizio nelle more della stipula - la cauzione definitiva, pari al 5% del valore della concessione, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dalla stessa, secondo la disciplina dell'art. 53, co. 4 del Codice. Tale garanzia potrà essere utilizzata anche per coprire l'eventuale applicazione di penali contrattuali, con obbligo di ripristinare l'ammontare originario della stessa entro 15 gg.

Art. 17 Modalità di pagamento e assunzione obblighi di tracciabilità

1. Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
3. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il concessionario, il subconcessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 18. Obblighi verso il personale dipendente

1. Il concorrente deve applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (K511 - Multiservizi) e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. Il concorrente che applica un CCNL differente da quello indicato potrà partecipare ugualmente purchè il contratto applicato garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello indicato (K511) ai propri dipendenti e subappaltatori;
2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
3. La ditta aggiudicataria - per le eventuali assunzioni necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla presente concessione – è tenuta ad attribuire al personale femminile e giovane (< 36 anni) almeno una quota ciascuno pari almeno al 30% di tali assunzioni.

Art. 19. Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
 - sospendere l'esecuzione del servizio, se non autorizzato dall' Ente, anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei veicoli che hanno causato il danno;
 - cedere – anche solo in parte - il presente contratto.
2. L'inosservanza dei divieti di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del contratto, con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri consequenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 20. Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, accettando il presenta capitolato, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento

del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Ente, a terzi e a cose.

2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro.
3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Ente prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Ente potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione, con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.
4. Il concessionario è obbligato, inoltre, a presentare una apposita polizza, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, di Responsabilità RCT per soccorso esterno con un massimale di € 5.000.000,00.

Art. 21. Penali

1. Nel caso in cui il servizio sia svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, la Provincia invierà una pec invitando la ditta ad ovviare a porre rimedio tempestivamente ai problemi rilevati e adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte della Provincia casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Ente si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato alla stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. In caso di inadempimento, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, saranno applicate penali a fianco indicate:
 - ritardo nell'intervento:
 - fino a un'ora: 0,5 % del valore concessione;
 - da un'ora fino a sei ore: 1,0 % del valore concessione;
 - oltre sei ore: 1,5 % del valore concessione;
 - mancata o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione: 0,5 % del valore concessione;
 - inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente: 1,0 % del valore concessione;
 - inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente, con causa di ulteriore incidente: 1,5 % del valore concessione;

- abbandono rifiuti o errato smaltimento degli stessi: 1,0 % del valore concessione;
- abbandono o introduzione sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente o per le persone: 1 % del valore concessione;
- ritardo di oltre un'ora nel ripristino dei malfunzionamenti della piattaforma web: 0,5 %
- in caso di recidiva le penali sopra indicate saranno, di volta in volta, raddoppiate.

4. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In caso di ulteriori inottemperanza nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto la Provincia potrà disporre la risoluzione del contratto, ex art. 122 del Codice.
5. Le penali saranno riscosse dall'Ente mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.
6. In caso di carente o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio la stazione appaltante potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto della presente concessione dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi tramite PEC.
7. Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 22, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 22. Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione del contratto e il recesso si applica l'art. 190 del Codice. In caso di recesso per motivi di pubblico interesse, l'indennizzo a titolo di mancato guadagno è stabilito nella misura del 5% degli utili previsti dal piano economico-finanziario.

Art 23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato. Ai fini e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali. L'Appaltatore potrà in ogni momento chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Art 24. Subappalto e Avvalimento

Per il subappalto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 e 188 del Codice. In merito all'avvalimento si applica l'art. 183, co. 9 del Codice.